



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/118/SR11/C10

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE, RECANTE LA DISCIPLINA DEL “SISTEMA DI
QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE”**

**Intesa, ai sensi dell’art. 224 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

Punto 11) odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime l’intesa condizionata all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

Al Quintultimo punto delle premesse:

ELIMINARE: “CONSIDERATO che l’articolo 224bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede, tra l’altro, “omissis...la necessità di definire la disciplina produttiva, il segno distintivo da apporre sui prodotti conformi e certificati, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione volontari e i sistemi di qualità autorizzati ed in essere alla data di entrata in vigore del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, le misure di vigilanza e controllo e quant’altro necessario ad un corretto funzionamento del Sistema...omissis”;

SOSTITUIRE CON : “CONSIDERATO che l’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede **che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della Salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti** la disciplina produttiva, il segno **distintivo con cui identificare i** prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione **e di qualità autorizzati, le misure di vigilanza e controllo e le ulteriori disposizioni necessarie per l’implementazione del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale;**”

Al Penultimo punto delle premesse:

ELIMINARE: “CONSIDERATO che l’organismo tecnico scientifico previsto ai sensi dell’articolo 224bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha il compito di individuare, tra l’altro, i requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, anche valutando la possibilità di prevedere lo sviluppo di un sistema di etichettatura trasparente a più livelli che consenta incentivi sufficienti ai produttori per migliorare il benessere degli animali;”

SOSTITUIRE CON: “CONSIDERATO che l’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, **prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della Salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento;**”

RITENUTO di attribuire al comitato tecnico-scientifico del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l’osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti;

Articolo 1

All’Articolo 1, comma 5

ELIMINARE: “Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) di cui all’articolo 11, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all’allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto”

SOSTITUIRE CON: “Con **uno o più decreti** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) di cui all’articolo 11, **adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,** sono definiti i requisiti di certificazione relativi all’allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

All’Articolo 2

Produzione primaria

DOPO LE PAROLE “(...) uova”

INSERIRE “(...) prodotti dell’apicoltura”

INSERIRE la definizione di NUMERO DI REGISTRAZIONE UNICO.

Articolo 4

ELIMINARE

Articolo 5

All’Articolo 5, comma 5, punto 5.1.5

DOPO LE PAROLE “(...) devono indicare”

ELIMINARE “prioritariamente”.

All’Articolo 5, comma 5, punto 5.2.3

DOPO LE PAROLE “(...) devono essere riportati”
ELIMINARE “prioritariamente”.

All’Articolo 5, comma 5, punto 5.1.5, punto i.

RIFORMULARE

- i. la specie animale, l’orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al ~~codice aziendale numero di registrazione unico dello stabilimento ed il Codice Fiscale dell’Operatore oppure il Numero di Registrazione Unico dell’Operatore responsabile dello stabilimento~~; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, gli stessi dati sono richiesti per ciascun Operatore aderente;

All’Articolo 5, comma 5, punto 5.2.1, modificare come di seguito riportato “che sono riconosciuti o registrati ai sensi della specifica normativa dell’Unione Europea enazionale vigente”.

All’Articolo 5, comma 5, punto 5.2.2. modificare come di seguito riportato il punto ii:
“ii gli estremi relativi all’attività di riconoscimento dell’Operatore del settore alimentare (approval number) o di registrazione (protocollo e data della notifica di attività)”;

All’Articolo 5, comma 5, punto 5.2.3 aggiungere il punto vi:

“vi di essere conformi ai requisiti della normativa vigente per il settore della rintracciabilità e di non avere in corso prescrizioni, ancora da chiudere, da parte delle autorità competenti, per il citato settore”

Articolo 7

All’Articolo 7, comma 1

DOPO LE PAROLE “(...) operatore del settore alimentare”

INSERIRE “o del gruppo di operatori del settore alimentare”

Articolo 9

All’Articolo 9, comma 2, lettera b)

DOPO LE PAROLE “(...) operatore del settore alimentare”

INSERIRE “o del gruppo di operatori del settore alimentare”

Articolo 10

All’articolo 10, comma 2, aggiungere la seguente lettera e):

“la predisposizione di un flusso informativo che consenta all’Organismo di certificazione di disporre delle informazioni relative alle non conformità rilevate da parte del Servizio Veterinario delle Aziende ULSS presso gli operatori della produzione primaria e gli operatori del settore alimentare, con le relative eventuali prescrizioni, al fine di mettere in atto quanto stabilito all’allegato 1 parte C.”

Articolo 11

All’Articolo 11, comma 1

ELIMINARE: “È istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all’allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le

procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema”

SOSTITUIRE CON:

“È istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento **delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione** alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema.

Al CTSBA è affidato, inoltre, il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti.

All'articolo 11, comma 2 lettera c): aggiungere dopo le parole “sei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome “le seguenti parole “**di cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per il settore della Salute animale”**

All'Articolo 11, comma 2, lettera e)

Prevedere un esperto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise nel CTSBA.

Allegato 1 Parte B: Requisiti per il personale dell'Organismo di Certificazione

Modificare come di seguito riportato il quarto paragrafo:

“La valutazione presso gli Operatori della produzione primaria deve essere condotta da un veterinario, per quanto riguarda i settori della sanità animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario e da un laureato in scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati per quanto riguarda il settore delle emissioni dello stabilimento; tali figure possono operare nell'ambito di un gruppo di verifica, ognuno per le proprie competenze, coordinato dal veterinario”.

ALLEGATO 1, parte B, TABELLA

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
Titolo di studio	Si propone inserimento dei nomi e i codici delle classi di laurea professionalizzante, laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico così come previsto dal decreto ministeriale del MIUR come segue: Scienze e tecnologie agrarie e forestali: L25 Scienze e tecnologie alimentari: L26 Scienze zootecniche e	Si propone inserimento dei nomi e i codici delle classi di laurea professionalizzante, laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico così come previsto dal decreto ministeriale del MIUR come segue: Scienze e tecnologie agrarie e forestali: L25 Scienze e tecnologie alimentari: L26 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali: L38

	tecnologie delle produzioni animali: L38 Classi di Laurea Magistrale o a ciclo unico: Medicina Veterinaria: LM42 Scienze e Tecnologie agrarie: LM69 Scienze e tecnologie alimentari: LM70 Scienze Zootecniche e tecnologie animali: LM86	Scienze Biologiche: L13 Classi di laurea professionalizzante: Professione tecnico agrarie, alimentari, forestali: LP02 Classi di Laurea Magistrale o a ciclo unico: Medicina Veterinaria: LM42 Scienze e Tecnologie agrarie: LM69 Scienze e tecnologie alimentari: LM70 Scienze Zootecniche e tecnologie animali: LM86 Biologia: LM6
--	---	--

ALLEGATO 1, parte B, lettera b)

La modifica della formulazione del titolo di studio si propone anche per **Requisiti minimi di competenza per le funzioni di riesame e decisione**, in entrambe le colonne: produzione primaria e filiera.

ALLEGATO 1, parte B

Per la formazione teorica, ed in particolare sul punto Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale, si propone che il decreto in merito alla erogazione dei corsi rimandi ad uno specifico atto che riporti i requisiti dei corsi e di chi li può erogare.

ALLEGATO 1, parte C

Prevedere che le non conformità legislative (requisiti previsti dalla normativa in materia di benessere animale) riscontrati da un veterinario certificatore debbano essere rese note ai Servizi Veterinari competenti per il territorio.

Allegato 1 parte C, punto 3

Prevedere un sistema unico da parte degli OdC per evitare che ogni Organismo attui una propria analisi del rischio con proprio metodo.

Roma, 6 luglio 2022.